

Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2013, n. 4-5532

**Legge 21/2001, art. 6, comma 3. Autorizzazione all'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino all'utilizzo diretto dell'importo di euro 88.024,20 per un intervento di manutenzione straordinaria sugli stabili di siti in Pinerolo (TO) V. Luciano n. 6-7, V. Montegrappa n. 65, V. Lequio, V. S. Giuseppe n. 54, V. Arsenale n. 9, P.zza Ploto Abbadia Alpina e in V. S. Pietro Val Lemina n. 42 (PI n. 9256).**

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che:

con nota Prot. n. 41167 del 2/10/2012 l'Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) della Provincia di Torino trasmetteva agli uffici regionali copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 24/09/2012 con la quale, preso atto del progetto esecutivo e del relativo Quadro Tecnico-economico (QTE) – redatti dal Comune di Pinerolo (TO), ente proprietario degli immobili oggetto dell'intervento - veniva proposto alla Regione l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 25 legge 513/77 per opere di manutenzione straordinaria sugli edifici, siti in Pinerolo (TO), Via Luciano n. 6-7, Via Montegrappa n. 65, Via Lequio, Via S. Giuseppe n. 54, Via Arsenale n. 9, Piazza Ploto Abbadia Alpina e in Via S. Pietro Val Lemina n. 42, per un importo complessivo pari a euro 88.024,20;

con la nota sopra citata venivano altresì trasmessi copia del parere favorevole assunto dalla competente Commissione Tecnico-consulativa (CTC) in data 05/09/2012 (n. 3267) ed il QTE n. 1;

i fondi che l'ATC di Torino, sulla base della documentazione presentata dal Comune di Pinerolo, intende utilizzare per l'intervento sopra descritto, fanno parte di quelle risorse depositate presso l'ATC e non versate, che possono essere destinate alle finalità previste dall'art. 25, comma 3, legge 513/77;

considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 Legge 21/2001 “Le Regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977”;

posto che la Regione Piemonte, con la L.R. n. 3/2010, all'art. 19, comma 5, ha adottato apposite norme in ordine alla destinazione e alle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai canoni annualmente incassati dall'ente gestore;

rilevato che, per l'attuazione dell'art. 19, comma 5, della L.R. n. 3/2010, la medesima norma rinvia all'adozione del regolamento di cui all'art. 38, comma 9, che deve essere approvato da parte della Giunta Regionale;

considerato che, nelle more dell'entrata in vigore del sopra richiamato regolamento attuativo, la Regione, con Circolare della Presidente della Giunta Regionale n. 4/PET del 22 marzo 2010, ha disposto, tra l'altro, che occorre fare riferimento all'attuale iter amministrativo per quanto concerne le richieste di autorizzazione (ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 21/2001) all'utilizzo delle risorse trattenute dalle Agenzie Territoriali per la Casa;

considerato che, per l'utilizzo delle disponibilità che costituiscono i fondi depositati presso l'ATC, gli uffici della Direzione Edilizia con nota Prot. n. 3587/18 del 20/04/01 avevano richiamato i criteri da rispettare, per il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 6, comma 3, legge 21/2001;

posto che, in particolare, nell'attuale iter amministrativo la proposta di utilizzo dei fondi sopra indicati deve essere formalizzata dall' ATC mediante l'assunzione di un atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione;

preso atto che con la deliberazione n. 102 del 24/09/2012 il Consiglio di Amministrazione dell'ATC di Torino, prendendo atto del progetto delle opere di manutenzione straordinaria degli edifici ERP di proprietà della Città di Pinerolo (TO), redatto dal Comune medesimo che svolge funzioni di ente attuatore dell'intervento, e approvato con determina dirigenziale comunale n. 549 del 26/06/2012, proponeva "alla Regione Piemonte l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 25 Legge 513/77, fondi, a disposizione della Città di Pinerolo, depositati presso A.T.C. e non versati ai sensi della Legge 21/2001, art. 6 comma 3, per l'importo complessivo di € 88.024,20";

rilevato che la documentazione trasmessa dall'ATC di Torino, in relazione all'intervento sopra descritto, risulta coerente con i criteri dettati dagli uffici regionali con la nota Prot. 3587/18 del 20/04/01, già citata in precedenza;

vista la nota Prot. n. 38929/DB0803 del 30/11/2012 con la quale il competente Settore della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia dichiarava la documentazione prodotta dall'ATC di Torino coerente con quanto previsto dal vigente regolamento per gli interventi di e.r.p.s. (edilizia residenziale pubblica sovvenzionata) e posto che con nota Prot. n. 01/INT del 25/01/2013 veniva attribuito, quale numero di programma, al sopra descritto intervento, il n. 9256;

considerato che la competente Commissione Tecnico-consulativa istituita presso l'ATC di Torino ha espresso parere favorevole in data 5/09/2012 (parere n. 3267) sul sopra indicato intervento;

considerato che l'importo di euro 88.024,20, per il quale occorre rilasciare l'autorizzazione con il presente provvedimento, attiene ai fondi trattenuti e contabilizzati dall'ATC di Torino;

rilevato che, come risulta dalla descrizione dell'intervento contenuta nel parere della CTC sopra richiamato, lo stesso è relativo ad opere di manutenzione straordinaria sugli edifici, di proprietà comunale, siti in Pinerolo (TO), Via Luciano n. 6-7, Via Montegrappa n. 65, Via Lequio, Via S. Giuseppe n. 54, Via Arsenale n. 9, Piazza Ploto Abbazia Alpina e in Via S. Pietro Val Lemina n. 42, in ordine alle strutture edilizie mediante le opere dettagliatamente indicate nel parere n. 3267 della CTC, tra cui "interventi di ripassatura di tetti e coperture";

rilevato che la richiesta di autorizzazione formulata dall'ATC di Torino con la nota Prot. n. 41167 del 02/10/2012 attiene alla fattispecie prevista dall'art. 6, comma 3, legge 21/2001 e che la finalità dell'utilizzo diretto delle risorse sopra indicate, ovvero un intervento di manutenzione straordinaria, rientra tra le finalità di cui all'art. 25, comma 3, lettera b), legge 513/77;

visto l'art. 25, comma 3, lettera b), Legge 513/77;

visto l'art. 6, comma 3, della legge n. 21/2001;

richiamato quanto previsto dalla Circolare n. 4/PET del 22/03/2010 in ordine agli indirizzi applicativi della legge regionale n. 3/2010;

visto il parere favorevole della CTC n. 3267 espresso in data 5/09/2012;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

*delibera*

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 21/2001, per le motivazioni indicate in premessa, l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino all'utilizzo diretto dell'importo di euro 88.024,20 relativo alle disponibilità accantonate in Gestione Speciale, depositate presso l'ATC, per un intervento di manutenzione straordinaria da attuarsi ad opera del Comune di Pinerolo (TO) su immobili di proprietà dell'ente medesimo siti nel Comune di Pinerolo (TO), Via Luciano n. 6-7, Via Montegrappa n. 65, Via Lequio, Via S. Giuseppe n. 54, Via Arsenale n. 9, Piazza Ploto Abbazia Alpina e in Via S. Pietro Val Lemina n. 42 (PI n. 9256).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)